

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

Il collegio nella seguente composizione

dr. [REDACTED]	Presidente relatore
dr.ssa [REDACTED]	Giudice
dr.ssa [REDACTED]	Giudice

riunito nella camera di consiglio del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel corso di causa di responsabilità introdotta dal curatore della [REDACTED] in liquidazione ed in procedura fallimentare (d'ora in poi: [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] l'attore ha chiesto il sequestro conservativo dei beni dei convenuti (escluso [REDACTED], riaffermando la *mala gestio* degli amministratori e l'omesso controllo da parte dei sindaci e temendo di perdere la garanzia del credito nell'attesa della sentenza.

Con riferimento alla sussistenza del diritto, il ricorrente denuncia:

1. l'omessa composizione della crisi aziendale, emersa fin dal [REDACTED] e prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale avvenuta il [REDACTED] ma occultata con artifici contabili, da cui è seguito un danno pari all'incremento del deficit tra [REDACTED] (allorché [REDACTED] è stata messa in liquidazione) pari ad € [REDACTED]; in particolare, l'attività è proseguita perché l'organo di gestione di [REDACTED] senza incontrare opposizione nel Collegio sindacale, ha intrapreso una trattativa con gli istituti di credito, volta al risanamento della società ma prolungatasi per quasi quattro anni - e poi fallita - durante i quali l'indebitamento bancario non è stato minimamente contenuto e i risultati di esercizio sono rimasti costantemente negativi;



i suddetti artifici contabili sarebbero consistiti essenzialmente nella omessa svalutazione dei crediti verso le controllate [REDACTED]

[REDACTED] e della partecipazione alla [REDACTED] e nell'appostazione di crediti per imposte anticipate, in realtà non recuperabili;

l'illecito sussisterebbe ugualmente se la Società avesse perduto il suo capitale al termine dell'esercizio [REDACTED], come sostenuto dai resistenti e risultante dallo stesso bilancio (approvato, però, nel [REDACTED] unitamente ai bilanci [REDACTED];

è da segnalare che, con memoria depositata nel corso del procedimento cautelare di primo grado, il ricorrente ha preannunciato una modifica della domanda contro [REDACTED], a cui sarà chiesto il risarcimento del danno quantificato nell'incremento del deficit registratosi tra la sua nomina a revisore e la dichiarazione di fallimento, ossia tra [REDACTED]

2. l'acquisizione e ricapitalizzazione della [REDACTED] in assenza di qualsivoglia logica imprenditoriale, attribuibile a [REDACTED] [REDACTED], con danno pari ad € [REDACTED];
3. l'elargizione di compensi a tutti gli amministratori, per importi di circa € [REDACTED] annui, accompagnata dal rimborso di spese non giustificate, anche in anni [REDACTED] di conclamata assenza di capitale.

I danni complessivi ammonterebbero ad € [REDACTED], ma la domanda di sequestro è limitata ad importi che variano tra uno e sei milioni di Euro tra un convenuto e l'altro.

Instaurato il contraddittorio, il giudice, con ordinanza del [REDACTED] ha respinto il ricorso, non ravvisando il presupposto del *periculum in mora*.

Contro l'ordinanza ha proposto reclamo [REDACTED], la quale:

- a. premette che la *“funzione della misura conservativa è proprio quella di garantire il soddisfacimento del diritto invocato impedendo la dispersione patrimoniale per tutto il tempo necessario all'ottenimento di un titolo esecutivo”*, ed aggiunge che *“il pericolo di insoddisfazione è indubbiamente maggiore ove l'entità del patrimonio si palesi già in limine litis non sufficiente a garantire per intero l'estinzione della pretesa creditoria”*;
- b. menziona il principio, che trova eco in parte della giurisprudenza, secondo cui il *periculum in mora* è riscontrabile, sul piano oggettivo, anche *“quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata*



consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all'entità del credito";

- c. osserva che *"l'atto dispositivo si realizza istantaneamente in virtù del mero perfezionamento di un negozio ad efficacia traslativa"* e che *"la funzione del sequestro conservativo è proprio quella di assicurare che, nelle more del giudizio di merito, la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore non vada dispersa per mezzo di tali atti ad efficacia istantanea, affinché il diritto di credito di cui l'attore sostiene di essere titolare trovi effettiva soddisfazione mediante eventuale futura espropriazione forzata"*; e ne deduce che *"anche in assenza di concreti segnali di pericolo di sottrazione dei diritti immobiliari de quibus alla garanzia creditoria, l'effettività della tutela del diritto invocato dalla Curatela non può che passare dalla concessione di una misura conservativa della garanzia patrimoniale generica, poiché verosimilmente non vi sarebbero indizi di sorta a preavvertire dell'intenzione di uno o più debitori di porre in essere atti di spoliazione patrimoniale che, una volta eseguiti, esporrebbero la Curatela creditrice ad un danno sostanzialmente irreparabile"*;
- d. nega che l'interpretazione da essa propugnata possa risolversi in un trattamento deteriore a carico dei non abbienti rispetto ai più abbienti, poiché la valutazione di incapacienza è sempre frutto di un giudizio relazionale di comparazione tra entità della pretesa ed entità del patrimonio.

Nella fattispecie:

- i. i patrimoni personali dei convenuti sarebbero tutti oggettivamente incapienti;
- ii. [REDACTED] ha operato dismissioni patrimoniali fin [REDACTED] (appena approvato il bilancio [REDACTED] evidenziante l'avvenuta perdita del capitale);
- iii. [REDACTED] è proprietario di immobile assegnato alla moglie ed oggetto di due pignoramenti risalenti al [REDACTED], uno effettivamente cancellato (come rilevato dal giudice di prime cure), altro invece iscritto nel [REDACTED] e tuttora in essere ma, per mero errore materiale, non inserito nella documentazione allegata al ricorso in primo grado;
- iv. [REDACTED] ha recentemente [REDACTED] alienato un immobile, mentre sull'altro di sua proprietà è iscritta ipoteca legale in favore di [REDACTED];



v. il Tribunale di Prato, con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED], ha definito l'opposizione proposta da [REDACTED] contro il decreto ingiuntivo notificato loro da [REDACTED], condannando gli opposenti a pagare all'opposta la somma di € [REDACTED].

Sul *fumus boni juris* – aspetto appena menzionato dal giudice di prime cure – [REDACTED] sottolinea che:

1. gli artifici contabili con cui il bilancio [REDACTED] ha occultato la perdita del capitale erano stati denunciati anche dall'organo di controllo; in ogni caso, l'avvenuta perdita del capitale è pacifica a decorrere dal [REDACTED]; la difesa degli amministratori, incentrata sul loro tentativo di concordare una composizione della crisi aziendale con gli istituti di credito, non può trovare alcun apprezzamento, considerato che queste trattative sono durate quattro anni, nel corso dei quali gli oneri passivi sul debito sociale hanno continuato a maturare;

2. sulla operazione [REDACTED], gli amministratori nulla hanno replicato, mentre i sindaci hanno affermato essere stata compiuta a loro insaputa,

3. sulla erogazione di compensi agli amministratori, i resistenti non hanno svolto alcuna difesa.

*

Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del reclamo.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ribadita una eccezione di prescrizione (già respinta in prime cure), riferiscono che, appena notate avvisaglie di una possibile crisi [REDACTED], in occasione della approvazione del bilancio [REDACTED], ove era registrata una perdita di € [REDACTED], benché il PN fosse ancora positivo per € [REDACTED], è stato incaricato il dr. Santi di redigere un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 LF ed è stata chiesta consulenza al prof. avv. [REDACTED]; era quindi intavolata una interlocuzione con gli istituti di credito, nei cui confronti vi era l'85% circa del debito di [REDACTED], giungendo nel [REDACTED] all'elaborazione di un Piano di ristrutturazione, completato nel [REDACTED] [REDACTED] ed approvato dagli istituti di credito nel [REDACTED] [REDACTED]. Sennonché, inaspettatamente, nel gennaio successivo alcune banche chiedevano ulteriori modifiche al Piano finché, nel [REDACTED], emerse che alcune di esse avevano appostato "in sofferenza" il credito verso [REDACTED]; donde la decisione di mettere la Società in liquidazione e - a ruota - la presentazione di una domanda di concordato in continuità, ritenuta però non ammissibile dal Tribunale di Prato, che ha dichiarato il fallimento; la sentenza è stata



confermata in Appello, ma il procedimento pende attualmente avanti alla Corte di legittimità.

I resistenti contestano la sussistenza del *periculum in mora*, per i motivi già accolti nell'ordinanza reclamata, così come del *fumus boni juris*. A quest'ultimo proposito negano che il bilancio [REDACTED] sia stato alterato; affermano legittima la prosecuzione dell'attività di impresa, in pendenza delle trattative con le banche per il risanamento di [REDACTED] volte alla salvaguardia di posti di lavoro e allo stesso maggior soddisfacimento dei creditori, non a caso essi stessi richiedenti un intervento di ristrutturazione e coinvolti nel tentativo di configurarlo, anche a fronte dell'impegno assunto dal [REDACTED] (con il quale erano stati stretti accordi di cooperazione), ma condizionato alla continuità aziendale, di finanziare robustamente [REDACTED]; richiamano la *business judgment rule*, che sottrae al sindacato anche giudiziale le scelte attinenti al rischio di impresa.

Ancora, i resistenti negano che il mancato immediato scioglimento della Società abbia prodotto un danno, avendo piuttosto consentito un parziale ripianamento delle perdite; invero, l'incremento del deficit denunciato dal reclamante deriverebbe essenzialmente dalla grave crisi del mercato e dalle svalutazioni operate una volta entrata [REDACTED] in liquidazione, non dalla assunzione, durante il periodo in contestazione, di nuovi e maggiori debiti: tra il [REDACTED] ed il [REDACTED], al contrario, l'esposizione debitoria verso le banche è cresciuta di soli [REDACTED], ma è diminuita quella verso fornitori, Erario e dipendenti di oltre [REDACTED], con un saldo a vantaggio di [REDACTED] di oltre [REDACTED] di Euro. Non potrebbe invece farsi meccanica applicazione del criterio incrementale ora codificato nell'art. 2484 CC, poiché esso presuppone che l'organo amministrativo abbia tenuto una gestione non conservativa: il contrario di quanto avrebbe fatto il CdA di [REDACTED]. In più, il calcolo proposto dalla ricorrente / reclamante compara il PN del bilancio 2014, redatto secondo criteri di continuità, con il bilancio di liquidazione, redatto appunto con criteri liquidatori, e senza alcuna deduzione dei normali costi di liquidazione che sarebbero ugualmente maturati. Affermano infine la legittimità della acquisizione di [REDACTED], parte integrante del negoziato con le Banche, e della erogazione di compensi agli amministratori.

*

[REDACTED] sottolinea in premessa di non aver mai ricoperto la carica di sindaco, ma solo quella di revisore; osserva che i compiti del revisore sono solo quelli stabiliti dagli art. 14-15 dLgs 39/2010, non anche quelli posti dagli art. 2409 e



2485.2 CC invocati dal ricorrente; aggiunge di aver assunto la carica solo in data [REDACTED], talché nessun addebito potrebbe essergli mosso per quanto avvenuto in relazione al bilancio [REDACTED], mentre i bilanci [REDACTED] sono stati approvati congiuntamente nel maggio [REDACTED] solo in tale data, pertanto, egli è stato coinvolto nella sua veste di revisore, e certo non con i compiti ed il potere di imporre l'immediata messa in liquidazione o ricapitalizzazione della Società. Per giunta, egli fu incaricato inizialmente [REDACTED] [REDACTED] di esaminare il solo bilancio [REDACTED], e solo in un secondo momento [REDACTED] gli è stato chiesto di esprimere la sua valutazione anche sui bilanci [REDACTED] [REDACTED].

Il convenuto nega invece che il revisore abbia il potere di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2409 CC: tanto che lo stesso attore, dopo aver inizialmente ascritto al convenuto la responsabilità di non aver presentato la denuncia in parola, ha prospettato la modifica della domanda attribuendogli, come condotta illecita, quella di aver ingenerato nei creditori un affidamento sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della società.

Nel merito, [REDACTED] afferma di aver svolto l'incarico con diligenza ed uniformandosi al principio di revisione internazionale ISA 570: a norma del quale, in caso di incertezza pur significativa sulla continuità aziendale, il revisore non deve necessariamente esprimere giudizio negativo sul bilancio presentato, ma deve segnalare le circostanze che rendono dubbia la prospettiva di continuità: proprio ciò che egli ha fatto.

In ogni caso, il resistente contesta la quantificazione del danno a lui attribuito e la sussistenza di un *periculum in mora*, dal momento che la vendita dell'immobile è stata da lui operata

- senza alcun intento distrattivo: infatti è avvenuta prima dell'inizio della causa e non presenta alcun carattere anomalo (per esempio, quanto al prezzo pattuito o all'identità del compratore),
- senza effetti depauperativi del suo patrimonio: essendo sempre esperibile da parte del curatore fallimentare l'azione revocatoria, ove ne sussistano i presupposti.

Quanto all'ipoteca legale accesa da [REDACTED] nel [REDACTED], è evento che precede l'insorgenza delle pretese ragioni di credito del ricorrente e, nel contempo, impedisce a [REDACTED] di alienare il bene.

[REDACTED] hanno eccepito la prescrizione dell'azione nei loro confronti - tutti cessati dalla carica in data [REDACTED], mentre



l'eccedenza dei debiti rispetto alle attività patrimoniali era nota già dalla pubblicazione del bilancio [REDACTED]; laddove l'atto di citazione è stato notificato nel [REDACTED]

Negano quindi l'esistenza di un *periculum in mora* e, quanto al *fumus boni juris*, sottolineano come alla presentazione del bilancio [REDACTED] il Collegio Sindacale espresse dubbi sulla continuità aziendale ed evidenziò criticità (iscrizione di imposte anticipate, mancata svalutazione di partecipazioni, insufficienza del Fondo svalutazione crediti); osservano che la mancata denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 CC non è ad essi addebitabile atteso che, all'epoca, tale rimedio non era esperibile per le [REDACTED] (Cass. 403/2010, Corte Cost. 481/2005).

Rilevano altresì che il CdA aveva convocato l'assemblea [REDACTED] per la riduzione del capitale a copertura delle perdite ed intrapreso un percorso di ristrutturazione dell'impresa con l'adozione della procedura prevista dall'art. 67 LF; le trattative con gli istituti bancari, portate avanti con l'ausilio di professionisti, sono proseguite per tutto il tempo in cui il Collegio Sindacale è rimasto in carica, senza che mai fosse messa in dubbio da alcuno l'approvazione del Piano di ristrutturazione.

Contestano infine il danno, dovendo esso essere determinato non con riferimento allo sbilancio fallimentare ma in base al risultato delle nuove operazioni intraprese, sottolineando come la gestione operativa tipica portata avanti negli anni [REDACTED] non abbia prodotto alcun aggravio della posizione finanziaria della Società.

Quanto alle operazioni poste in essere dal [REDACTED] in avanti, negano che siano loro addebitabili l'aumento degli interessi passivi (interamente derivante da debiti contratti prima del [REDACTED] e che si sarebbe verificato anche se [REDACTED] fosse stata messa in liquidazione); la svalutazione delle Rimanenze, avvenuta successivamente alla cessazione della loro carica; la svalutazione delle partecipazioni; la svalutazione dei crediti, a cui non è fatto cenno nell'atto di citazione; gli ammortamenti, che non sarebbero stati evitati da una denuncia ex art. 2409 CC o dallo scioglimento; i compensi degli amministratori, già computati nell'incremento del deficit; il contenzioso fiscale, riferito ad anni precedenti al [REDACTED] e non evitabile con la messa in liquidazione; l'operazione [REDACTED], compiuta a loro totale insaputa.

↔



L'ordinanza reclamata ha respinto il ricorso per ritenuta insussistenza del presupposto del *periculum in mora*, ed in particolare del cd. pericolo oggettivo, sulla cui esatta configurazione non vi è unanimità di pensiero; è infatti frequente l'assunto – fatto proprio dal reclamante – secondo cui esso sussisterebbe in caso di impossidenza del debitore, o, comunque, di sproporzione tra il suo patrimonio ed il suo debito.

Il collegio, aderendo alla interpretazione già affermata da questo Tribunale e da una giurisprudenza sempre più consistente, ritiene non condivisibile l'assunto, ad iniziare dalle sue premesse.

Infatti, in primo luogo, non è sufficiente richiamare la funzione del sequestro conservativo, poiché “*garantire il soddisfacimento del diritto invocato impedendo la dispersione patrimoniale per tutto il tempo necessario all’ottenimento di un titolo esecutivo*” è esigenza potenzialmente presente tutte le volte che è azionato un diritto: talché se bastasse invocarla, per ottenere la misura cautelare, sarebbe sufficiente riscontrare il *fumus boni juris*, mentre la legge non autorizza la misura ogni qual volta risulti verosimile la sussistenza di un credito, bensì esige che vi sia anche l'urgenza di provvedere, da desumersi dal “fondato timore di perdere la garanzia”: il *periculum*, appunto.

Timore che, per essere fondato, implica che la dispersione patrimoniale sia probabile, non bastando che sia solo possibile – come, di nuovo, sarebbe ogni qual volta vi sia un credito insoddisfatto; e la probabilità, come noto, è ravvisabile, anche alternativamente, sul piano soggettivo e/o su quello oggettivo. La stessa distinzione tra pericolo oggettivo e soggettivo, però, impone preliminarmente di escludere, dalla nozione del primo, qualsiasi riferimento a condotte di volontaria dispersione di beni da parte del debitore: le quali, proprio perché tali, possono semmai integrare il secondo.

Se, pertanto, dalla scarsa capacità patrimoniale del debitore si vuole inferire una sua “propensione” ad alienare il poco che ha, il rischio di cui si parla è soggettivo, non oggettivo: e, allora, occorre fornire qualche elemento concreto che faccia ritenere probabile quella propensione.

Tale non è il fatto che “*l’atto dispositivo si realizza istantaneamente in virtù del mero perfezionamento di un negozio ad efficacia traslativa*”: la mera ed astratta possibilità che il debitore stipuli un contratto di vendita (o altro di trasferimento di diritti su beni), ad efficacia istantanea, non rende tale evento probabile. Senza contare l'intrinseca contraddittorietà della posizione del reclamante: poiché se (sul piano soggettivo) si vuole desumere una



propensione alla sottrazione dei beni anche solo dalla *possibilità* di stipulare atti ad efficacia traslativa istantanea, non si vede cosa impedirebbe anche ai “possidenti” di vendere o donare tutti i loro beni, benché inizialmente “capienti”, per rendersi in tal modo “non abbienti” al pari di coloro che lo erano sempre stati, e sottrarsi così all’obbligo di pagamento; a meno di presumere che i primi abbiano per ciò solo minore propensione dei secondi a occultare il loro patrimonio.

Detto questo, e tornando al piano oggettivo, la mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, è di per sé indicativa solo della estensione della garanzia generale, non del rischio di perderla: proprio la locuzione utilizzata dall’art. 671 cpc sottolinea piuttosto l’aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che essa si riduca.

È ovvio che “*il pericolo di insoddisfazione è indubbiamente maggiore ove l’entità del patrimonio si palesi già in limine litis non sufficiente a garantire per intero l’estinzione della pretesa creditoria*”; ma nessuna norma – nemmeno l’art. 671 cpc - può o vuole assicurare la capacità economica del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, mentre è possibile evitare (ed è ciò a cui il sequestro conservativo mira) che la misura entro cui l’adempimento è concretamente possibile si assottigli ulteriormente.

Il *periculum* di cui parla l’art. 671 cpc, dunque, non è che il debitore non sia in grado di pagare: è che la sua capacità di farlo – quella che egli ha - diminuisca, per atti volontari di dispersione (*periculum* soggettivo) oppure per caso fortuito o forza maggiore, o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (*periculum* oggettivo).

In aggiunta, una diversa interpretazione della norma, fondata esclusivamente sulla entità del patrimonio del debitore in relazione al suo debito, si tradurrebbe necessariamente nella sistematica adozione della misura conservativa nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di tutti coloro con maggiori disponibilità economiche: criterio non conforme né alla singola norma, né ai principi del nostro ordinamento.

Non è – come ritiene il reclamante – un argomento retorico: è proprio l’effetto che deriverebbe dalla adozione della interpretazione da lui propugnata, non scalfito dal constatare che “*la valutazione di incapacienza è sempre frutto di un giudizio relazionale di comparazione tra entità della pretesa ed entità del patrimonio*”. Non si vede, invero, in cosa divergerebbero i concetti “incapiente”



o “impossidente”, utilizzati dal reclamante, da “non abbiente” - anche quest’ultimo essendo ovviamente relativo e nulla avendo a che fare con quello di “indigenza”; talché, dato un debito di un determinato ammontare, sarebbero da sequestrare i beni solo di coloro che non dimostrino di averne abbastanza da coprirlo: i “non abbienti”; con salvezza degli altri.

Sull’impostazione generale data all’argomento, dunque, il collegio condivide pienamente quanto ritenuto dal giudice di prime cure.

Ne segue che l’ordinanza dev’essere confermata, ed il reclamo rigettato, nei confronti di coloro [REDACTED] dei quali il reclamante ha predicato, sul piano oggettivo, solo una generica impossidenza patrimoniale, senza riferire alcuna condotta che possa far ipotizzare un *periculum* soggettivo.

*

Si deve a questo punto osservare che il pericolo di dispersione oggettivo – consistente, come detto, nel ragionevole timore che la garanzia patrimoniale generica del debitore si riduca per fatti non riconducibili alla sua volontà - è invece ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori, o sia in procinto di esserlo.

Da questo punto di vista, l’ordinanza reclamata non è qui condivisa nella parte in cui ha escluso il *periculum in mora* nei confronti di [REDACTED]

Nei loro confronti, il suddetto rischio sussiste, anche se non discende dai due pignoramenti che hanno colpito l’immobile di [REDACTED] è infatti incontestato che il primo è stato estinto (lo ha già rilevato il giudice di prime cure), mentre, rispetto al secondo (risalente al [REDACTED] e menzionato dal Fallimento solo in sede di reclamo), [REDACTED] ha documentato di aver stipulato accordo transattivo con la banca creditrice pignorataria, in forza del quale questa ha rinunciato all’esecuzione (DOC 63-64). Il fatto che la formalità non sia ancora stata cancellata non ha rilievo, poiché qui ciò che conta non è l’esistenza formale di un vincolo sul bene, ma il rischio che, in forza di quel vincolo, il debitore ne sia spossessato; e il rischio, in questo caso, non si vede.

Il rischio di cui si tratta discende, piuttosto, dal fatto che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] sono destinatari di una sentenza di condanna a pagare somma non indifferente ad un istituto di credito (BNL).

I resistenti sottolineano che la sentenza è fondata su un rapporto di fideiussione sorto nel [REDACTED] proprio a favore di [REDACTED] per il quale la BNL ha



introdotto il giudizio nel [REDACTED] che, in tutti questi anni, nonostante le difficoltà di [REDACTED] risalgano a quasi dieci anni fa, nessun atto dispositivo è stato posto in essere dalla famiglia [REDACTED], che la situazione potenzialmente pregiudizievole è insorta almeno otto anni prima della presente causa, allorché questa non era neanche ipotizzata; e che, qualora essa si traducesse in effettiva spoliazione, ciò avrebbe l'effetto di estinguere un debito attualmente ammesso al passivo del Fallimento, modificando la sola composizione del patrimonio dei convenuti (che diverrebbero titolari del diritto di regresso nei confronti dello stesso [REDACTED], anziché titolari del diritto di proprietà su un bene immobile) e dello stato passivo fallimentare, ove il debito verso BNL si tradurrebbe in debito verso i [REDACTED] - a tutto vantaggio della procedura.

Questi argomenti difensivi non convincono: il rischio di diminuzione della garanzia sussiste, anzi a seguito della sentenza del Tribunale è accresciuto, perché lascia presumere che il creditore, vincitore in quella causa, ne esigerà l'esecuzione, spontanea o coattiva, e ciò si tradurrà in ogni caso in una riduzione del patrimonio di [REDACTED]. L'insorgenza risalente del debito non toglie che la possibilità di una esecuzione coattiva sia diventata concreta proprio ora, mentre il mancato compimento di atti dismissivi potrebbe avere attinenza al *periculum* soggettivo, non a quello oggettivo ora in esame.

Quanto al fatto che, con il pagamento, sarebbe estinto un debito attualmente insinuato al passivo del Fallimento, esso non rappresenta alcun vantaggio per la procedura concorsuale; al contrario: è infatti pacifico – riferito dalla stessa parte resistente in udienza – che il credito della BNL è chirografario, il che significa che, nel concorso, potrebbe essere soddisfatto solo in via residuale. Il suo integrale pagamento da parte dei fideiussori, dunque, comporterebbe la destinazione di una parte significativa del patrimonio di questi ultimi – debitori della massa dei creditori, secondo la prospettazione del ricorrente/reclamante – a vantaggio di un credito, in misura assai maggiore di quanto potrebbe avvenire nel concorso, con pari riduzione della possibilità di soddisfare (con il risarcimento chiesto dal curatore) gli altri crediti, a cominciare da quelli privilegiati.

Con riferimento a [REDACTED] è parimenti incontestato che un suo immobile è stato ipotecato a garanzia di un credito di [REDACTED], mentre è irrilevante il fatto che l'ipoteca risalga ad epoca anteriore rispetto ai fatti di causa: perché



permane a tutt'oggi il rischio che il suo esercizio finisca per privare l'odierno resistente di un bene di sua proprietà.

Queste situazioni, a parere del collegio, sono proprio quelle che integrano il *periculum* oggettivo; e, ad esse, si aggiungono quelle che evidenziano un *periculum* soggettivo, in particolare a carico di [REDACTED], che ha recentemente alienato altro suo immobile: prima della notifica della citazione (sottolinea il resistente), ma dopo il fallimento di [REDACTED] (osserva il collegio), evento quest'ultimo che necessariamente porta ad una indagine, da parte del curatore, sull'operato degli organi di amministrazione e controllo della società fallita, e che può indurre i suoi destinatari a mettere al riparo una parte del loro patrimonio; né vale ad eliminare il rischio il fatto che il curatore possa – astrattamente – esperire un'azione revocatoria, i cui presupposti sono tutti da verificare e non investono solamente l'atto in sé e la persona dell'alienante, ma anche quella dell'acquirente.

È invece evidentemente del tutto irrilevante, nei confronti dei resistenti, il fatto che [REDACTED] (convenuto nel giudizio ordinario ma non parte del sub-procedimento per sequestro, non essendo chiesta nei suoi confronti alcuna misura cautelare) si sia spogliato dell'intero suo patrimonio.

Nei loro confronti, pertanto, il requisito del *periculum* è ravvisabile.

*

Si rende necessario, pertanto, esaminare la sussistenza dell'altro presupposto della misura cautelare chiesta – la probabile fondatezza della domanda – ricordando che la domanda poggia sugli addebiti di (i) aver proseguito l'attività negli anni [REDACTED] e ss. in presenza di una causa di scioglimento della società, aggravandone il dissesto, (ii) aver acquisito la società [REDACTED] senza alcuna utilità imprenditoriale e (iii) aver erogato compensi agli amministratori nonostante la situazione di insolvenza data dalla avvenuta perdita del capitale.

In relazione al primo punto si osserva, innanzi tutto, che l'entità del danno è, allo stato, piuttosto incerta, considerato che:

- a. le parti hanno prospettato scenari contabili per certi versi opposti, avendo i resistenti affermato che, negli anni [REDACTED], l'indebitamento complessivo è sceso anziché essere aumentato, mentre altre voci (svalutazione crediti e partecipazioni) hanno assunto la loro dimensione negativa solo a seguito del fallimento della trattativa con le Banche; poiché il deficit patrimoniale risulta comunque accresciuto, potrebbe



essere necessaria una apposita consulenza specialistica per comprendere l'esatta evoluzione dei conti societari, da svolgere nel giudizio ordinario - come notato dal giudice di prime cure;

- b. il differenziale patrimoniale proposto dall'attore è costruito sul confronto di un bilancio (e si può considerare anche solo quello del [REDACTED], pacifico essendo che esso si chiude con PN negativo, senza ipotizzare ragioni di fondatezza o infondatezza delle censure mosse dal reclamante al bilancio [REDACTED] redatto in ottica di continuità, con la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento, proprio perché tale redatta secondo criteri liquidatori: laddove un confronto utile può essere fatto solo previa riclassificazione anche del primo secondo i medesimi criteri;
- c. [REDACTED] ha cessato la carica di amministratore in data [REDACTED] allorché gli sono subentrati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]; dunque, mentre al primo potrebbe essere ascritta (in ipotesi) la responsabilità del solo aumento del deficit registratosi fino al [REDACTED], i secondi non potrebbero essere chiamati a rispondere del deficit già in essere allorché hanno assunto la carica.

Ma prima delle - pur importanti - questioni sulla entità del danno, ciò che non ha caratteri di verosimiglianza è l'addebito di responsabilità.

È infatti incontestato che a metà [REDACTED], in occasione della approvazione del bilancio [REDACTED] ed emersa una situazione di crisi di [REDACTED], benché ancora dotata di un PN positivo per quasi [REDACTED] di Euro, il CdA ha predisposto un Piano di Risanamento e intavolato trattative con gli istituti di credito per la sua realizzazione, presupponente anche una ristrutturazione del debito bancario. Detto Piano è stato redatto ai sensi dell'art. 67 LF, con l'ausilio di stimati professionisti, e il negoziato è andato avanti con buone prospettive di sfociare in un accordo; ed è ovvio, parlando di un Piano di risanamento, che la prospettiva era quella della continuità aziendale, altrimenti, se la Società fosse stata subito messa in liquidazione, non avrebbe avuto alcun senso predisporlo. Una volta tramontata la possibilità di attuare il Piano [REDACTED] sono stati approvati e pubblicati i bilanci [REDACTED], evidenzianti la perdita del capitale, ed [REDACTED] è stata messa in liquidazione.

In questo quadro, le questioni che si pongono sono le seguenti.

l) Se la situazione patrimoniale e finanziaria di [REDACTED] fosse tale, a metà [REDACTED], da rendere manifestamente impraticabile qualunque ipotesi di



risanamento, tale da trasformare la redazione del Piano e le conseguenti trattative in nient'altro che una perdita di tempo.

Non vi sono elementi per affermare come probabile questo scenario: il bilancio [REDACTED] si è chiuso con un PN attivo, quindi, a giugno di quell'anno (e con un PN risultante dal bilancio [REDACTED] positivo per quasi [REDACTED] di Euro), la situazione doveva presentarsi senz'altro come recuperabile.

È vero che il reclamante afferma l'erroneità del bilancio [REDACTED] (non di quello [REDACTED], ma il suo assunto – come detto – potrà trovare conferma o smentita a seguito di una eventuale CTU, allo stato non potendosi dare per scontato ciò che, al contrario, è controverso: con particolare riferimento alla svalutazione di crediti e partecipazioni verso le controllate [REDACTED] [REDACTED], di cui si prevedeva la vendita di asset o la gestione in partnership con [REDACTED] [REDACTED] operazioni che, nelle previsioni del Piano, avrebbero consentito di recuperare i crediti vantati da [REDACTED] nei loro confronti e la capacità di generare reddito.

Il) Se il protrarsi delle trattative, per quasi quattro anni, sia stato giustificato in relazione alle concrete prospettive di approvazione del Piano.

Detto che non vi è una durata standard delle trattative per un Piano di risanamento, o da considerarsi per legge accettabile o eccessivo, è da dire che l'interlocuzione con gli istituti di credito era vera e per niente pretestuosa, anzi dotata di intrinseca attitudine a sfociare in un accordo: e questo, non solo perché gli interlocutori rappresentavano la quasi totalità dei creditori, interessati – quindi – a percorrere ipotesi credibili (diversamente, avrebbero solo visto crescere i loro crediti, con sempre maggiore difficoltà a recuperarli), ma anche perché la fattibilità del Piano è stata attestata da un professionista del livello del dott. [REDACTED], già presidente dell'ODEC di Firenze; tanto è vero che [REDACTED] aveva anche già iniziato a dare esecuzione al Piano (con la vendita di un immobile di [REDACTED] e tanto è vero, ancor più, che, a fine 2016, l'avv. [REDACTED] – advisor comune delle Banche – comunicò *“il completamento dei percorsi deliberativi delle banche creditrici delle società da Voi assistite, ai termini e alle condizioni già resi noti”*.

Il motivo per il quale, di lì a poco, l'Accordo è invece saltato non emerge nel presente procedimento, talché non si può affermare che ciò sia avvenuto per responsabilità di [REDACTED] o di quelle stesse Banche che ora, parte preponderante della massa dei creditori rappresentata dal curatore, imputano a responsabilità degli amministratori della Società il fatto stesso di aver portato



avanti il negoziato; tuttavia non pare dubbio che il lavoro che era stato fatto, e che aveva portato alla suddetta comunicazione dell'avv. [REDACTED], non possa essere considerato un mero espediente per procrastinare un epilogo già scritto.

III) Se, nel corso delle trattative ed in considerazione della loro durata e incertezza sul loro esito, gli amministratori di [REDACTED] dovessero esigere una moratoria degli oneri bancari passivi.

Una moratoria poteva anche essere chiesta, restando tutto da vedere quale risposta avrebbe ricevuto l'istanza; ma il punto non sembra dirimente, posto che il debito verso le Banche, comprensivo degli interessi, già formava oggetto del Piano di risanamento, e se questo, attestato come "fattibile", era verosimilmente destinato ad essere approvato, è segno evidente che i soggetti della trattativa ritenevano recuperabili sufficienti risorse per farvi fronte.

IV) Se la ritardata approvazione e pubblicazione dei bilanci [REDACTED] abbia integrato illecito e determinato l'aggravarsi del deficit.

I bilanci devono essere predisposti e approvati annualmente; aver atteso degli anni senza pubblicare il bilancio [REDACTED] – che evidenziava la perdita del capitale – ha rappresentato una violazione degli obblighi che gravano sugli amministratori. Meno certi sono gli effetti dannosi che la mancata pubblicazione, di per sé, ha provocato: dovendosi osservare che i costi di esercizio per l'attività tipica sono scesi, tra il [REDACTED], di circa [REDACTED] milioni di Euro e l'indebitamento extra-bancario è diminuito di oltre un milione, mentre a crescere è stato sicuramente l'indebitamento bancario – ma non certo perché le Banche abbiano fatto affidamento sulla solidità patrimoniale e finanziaria di [REDACTED], di cui conoscevano ogni dettaglio proprio per le trattative in corso, bensì per la durata delle trattative stesse.

In conclusione: non ravvisati profili di illiceità nella instaurazione e conduzione delle trattative per l'approvazione del Piano di risanamento di [REDACTED], necessariamente implicante la continuità aziendale, non sembra potersi ascrivere una responsabilità risarcitoria agli amministratori che hanno preso atto del verificarsi della causa di scioglimento solo al momento del naufragio del negoziato.

*

Con riferimento agli altri addebiti, si rileva che [REDACTED] era società già partecipata da [REDACTED] con quota preponderante (90%), e fu acquisita interamente per inserirla – assai verosimilmente, su richiesta delle Banche, verso le quali essa era esposta – nello stesso Piano di risanamento; dunque,



l'acquisizione trovava una giustificazione imprenditoriale proprio nella prospettiva di addivenire a quegli accordi che dovevano consentire il superamento dello stato di crisi.

Quanto alle somme percepite dagli amministratori, si tratta di compensi deliberati dall'assemblea (sul punto non vi è contestazione, la quale riguarda, semmai, il rimborso delle spese) e che, sempre nella stessa ottica di uno stato di crisi ancora recuperabile, potevano essere legittimamente erogati.

*

Per quanto riguarda [REDACTED], si premette che egli è stato nominato revisore a novembre [REDACTED] e, inizialmente, gli è stato sottoposto il solo bilancio [REDACTED], mentre nel febbraio [REDACTED] gli è stato dato l'incarico di valutare anche i bilanci [REDACTED] tutti e tre i documenti contabili sono poi stati approvati nel maggio [REDACTED].

Ciò detto, ritiene questo collegio che la condotta del revisore, incentrata sulla valutazione della correttezza contabile del bilancio, possa – se negligente – svolgere i suoi effetti dannosi nel momento in cui il bilancio stesso, corredato dei pareri dei sindaci e del revisore, è portato alla approvazione dei soci: è in quel momento che questi possono avere (o non avere) contezza di errori di contabilizzazione, tali da alterare in modo significativo la situazione di bilancio; ed è al momento della pubblicazione che i terzi possono essere a loro volta indotti in errore sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della società.

Si osserva, dunque, che l'approvazione e pubblicazione del bilancio 2014 evidenziava la perdita del capitale da parte di [REDACTED] la quale, quindi, già doveva essere immediatamente sciolta: non quale conseguenza del parere del revisore, ma per disposto dell'art. 2484 CC.

In aggiunta, il revisore non ha il potere di convocare l'assemblea per far deliberare la messa in liquidazione, o la ricapitalizzazione della società, né ha il potere di presentare denuncia al tribunale ex art. 2409 CC: dunque, egli non poteva né sollecitare lo scioglimento della società, prima che gli fosse sottoposta la bozza di bilancio; né anticipare l'assemblea di approvazione del bilancio; né esortare, o chiedere al tribunale, uno scioglimento immediatamente successivo o contestuale all'approvazione medesima.

L'attore parla poi - genericamente - di affidamento ingenerato nei terzi, ma non spiega su cosa questi avrebbero dovuto fare affidamento, in base a quei bilanci, essendo comunque palese il fatto che la società aveva perduto il suo capitale e che aveva debiti (18,2 mln) sostanzialmente pari al patrimonio (18,4



mln), quest'ultimo però valutato in ottica di continuità (quindi, ovviamente da svalutare in ipotesi di liquidazione).

Non c'era dunque spazio per alcun affidamento, indipendentemente da quanto il revisore può avere omesso di rilevare.

Appare infine privo di spiegazione il fatto che, mentre tutti gli altri convenuti sono chiamati a rispondere dell'incremento del deficit verificatosi tra il momento in cui [REDACTED] avrebbe dovuto essere messa in liquidazione, e quello in cui è stata effettivamente sciolta (deficit che non sembra addebitabile al revisore), [REDACTED] dovrebbe invece rispondere, secondo la modifica della domanda preannunciata – sempre che la modifica non sia ritenuta una domanda diversa da quella iniziale, come tale inammissibile - dell'incremento avvenuto tra l'approvazione dei bilanci [REDACTED] e la dichiarazione di fallimento: dando per scontata quella che è invece mera ipotesi e, cioè, che *i creditori si sarebbero attivati ben più celermente di quanto hanno fatto* chiedendo il fallimento subito anziché dieci mesi dopo. Da questo punto di vista non è da escludere, al contrario, che una relazione negativa del revisore potesse indurre gli amministratori a ritirare la bozza di bilancio da presentare per predisporne un'altra, il che avrebbe ovviamente comportato un allungamento dei tempi di pubblicazione.

Non si ravvisa pertanto il nesso di causalità tra condotta (benché, in ipotesi, illecita) e danno.

*

In definitiva, il reclamo dev'essere integralmente respinto: con riguardo agli amministratori, per difetto del *fumus boni juris*; con riguardo ai sindaci, quantomeno, per difetto del *periculum in mora*; con riguardo al revisore, quantomeno, per difetto del nesso di causa tra condotta e danno.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Spese al merito.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, visto l'art. 669 terdecies cpc, rigetta il reclamo.

Firenze, [REDACTED]

[REDACTED] presidente
dr. [REDACTED]

